



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere Est.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud.6/3/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2194/2024 R.G. proposto da:

Alberto, rappresentato e difeso dall'avvocato
) , con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrente-

contro

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n.
953/2023 depositata il 13/6/2023;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025 dal
Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2016

convenivano davanti al Tribunale di Ancona Alberto perché si accertasse che quello che sostenevano fosse il rispettivo marito, padre e figlio, cioè Mohammed Lamaachi, aveva subito il 10 ottobre 2000 un infortunio sul lavoro, per cui era deceduto il 21 novembre 2000, e che il fosse conseguentemente condannato a risarcire loro i danni patrimoniali e non patrimoniali. Esponevano che vi era stato processo penale nei confronti del titolare della ditta Alba Recuperi, nel cui luogo di lavoro era accaduto l'infortunio, e che nel processo penale gli attori e altri due pretesi parenti si erano costituiti parti civili; il Tribunale penale di Ancona aveva condannato il per omicidio colposo e lo aveva altresì condannato a risarcire danni alle parti civili. Il aveva proposto appello, e la Corte penale d'appello di Ancona lo aveva rigettato; il era ricorso per cassazione e il giudice di legittimità penale, con sentenza n. 1512/2009, aveva rigettato l'impugnazione quanto al profilo penale ma aveva annullato le statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

nonché i e
Khadifa Lamaachi avevano però convenuto il appunto,
davanti al Tribunale civile di Ancona.

Il si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 22 giugno 2020, rigettava, ritenendo che gli attori non avessero provato la qualità di congiunti del *de cuius* e di aventi diritto al risarcimento.



Mina Housni, Radouane Lamaachi, Amal Lamaachi, Wahiba Lamaachi e Latifa Lamaachi nonché Abdelhamid Lamaachi e Khadifa Lamaachi proponevano appello, cui il [redacted] resisteva.

La Corte civile d'appello di Ancona, con sentenza n. 953/2023, riconosceva provato il rapporto tra

[redacted] con il *de cuius*, essendone moglie e figli, ed eredi per l'accettazione tacita, condannando quindi il [redacted] a risarcire loro i danni; rigettava invece l'appello di

Il [redacted] ha presentato ricorso, composto di cinque motivi, illustrati anche con memoria. Gli intimati non si sono difesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 622 c.p.p., 392 e 393 c.p.c. nonché 183 c.p.c., per avere il giudice d'appello qualificato il giudizio come autonomo solo a seguito delle eccezioni formulate dal [redacted] con la prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., pur trattandosi di riassunzione.

1.1 La Corte territoriale rileva - nelle pagine 6 ss. della sentenza - che Cass. pen. 1512/2009, "nel cassare la sentenza penale di appello ... quanto alle statuizioni civili ha osservato che i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare ... i rilievi critici sollevati dalla difesa ... [redacted] in ordine alla legittimazione sostanziale, ed in alcuni casi anche processuale, dei vari soggetti accreditati come parti civili"; esame, questo, che "doveva essere rimesso al giudice di rinvio indicato ex art. 622 c.p.p. nel giudice civile competente per valore in grado di appello". E su ciò il [redacted] aveva tra l'altro eccepito che "la mancata riassunzione" davanti al giudice di rinvio ex articolo 622 c.p.p. comportava l'estinzione del giudizio.

Osserva allora la Corte marchigiana: "Le sollevate eccezioni muovono dal presupposto dell'intervenuta riassunzione da parte



degli odierni appellanti ... ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Gli appellanti, nel replicare con la memoria ex art. 183 c.p.c. ..., hanno espressamente affermato di avere introdotto un nuovo ed autonomo giudizio dinanzi al giudice di primo grado rispetto ... all'azione civile esercitata in sede penale, definita dalla Suprema Corte con ... annullamento delle statuizioni civili e, dunque, di carattere processuale e non inerente il merito".

La Corte territoriale accoglie tale prospettazione degli appellanti, avendo questi proceduto, come consentito dall'articolo 392 c.p.c., all'introduzione di un autonomo giudizio e non alla riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p."

Oppone il ricorrente che le parti devono osservare il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza di legittimità per introduzione del giudizio di rinvio; pertanto, nel caso in esame, la domanda degli avversari sarebbe inammissibile per tardività, in quanto la sentenza della Cassazione penale è stata depositata il 9 luglio 2009 e la notifica della citazione davanti al Tribunale di Ancona è stata effettuata il 18 luglio 2016; e la domanda non è qualificabile nuova e autonoma.

Inoltre, all'eccezione del controparte avrebbe risposto con una sua controeccezione nella prima memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., mentre, pena decadenza, avrebbe dovuto presentarla entro la prima udienza di trattazione (Cass. 5774/2023).

1.2 La prima parte del motivo si risolve col combinato disposto degli articoli 392 e 393 c.p.c.: chi riassume deve rispettare specifico termine, pena estinzione del giudizio di rinvio, ma tale estinzione ha effetto solo su tale processo, poiché (articolo 393 c.p.c.) può essere instaurato un nuovo processo mediante la riproposizione della domanda (cfr. Cass. ord. 26970/2023; Cass. 13974/2014 Cass. 14723/2012 - e infatti l'articolo 622 c.p.p.



e ne avrebbe "fatto cenno soltanto nei ... capitoli di prova a), b), c), ed e)", non ammessi dal giudice istruttore, il che avrebbe condotto il Tribunale a dichiarare inammissibile per tardività tale specificazione; e al riguardo la sentenza del primo giudice non sarebbe stata impugnata.

La stessa Corte territoriale, infatti, afferma che con l'unico motivo era stata denunciata "l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie". Ne conseguirebbe che la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione, avendo, contro il principio della corrispondenza chiesto/pronunciato, "attribuito un'utilità non richiesta e, comunque, non richiedibile dalle parti attrici-appellanti (per acquiescenza sulla dichiarata tardività della specificazione) in pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente", perché la sola doglianza di erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale "non vale a ritenere tacitamente proposta la contestazione in ordine alla statuizione del primo Giudice".

2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Si deduce infatti che lo stesso ricorrente, in comparsa di risposta di primo grado, aveva eccepito "mancata allegazione e specificazione (e, comunque, la prova)" delle qualifiche specifiche, essendo gli avversari "qualificati come <<stretti congiunti del defunto>>" in modo generico. Non si indica, però, in modo specifico come si erano qualificati gli attori nella citazione di primo grado, limitandosi ad attribuire loro di essersi assunti "eredi legittimi" (ricorso, pagina 5, "Svolgimento del processo"). Né, poi, ciò si integra con la parte della sentenza di primo grado riportata sempre nella premessa del ricorso, dove il Tribunale si concentra su un preteso difetto di prova e nella parte finale dello stralcio afferma che "gli attori ... non hanno neppure specificato nella domanda introduttiva la qualifica di moglie, figli e genitori ... e la specificazione contenuta nella memoria istruttoria ... deve ritenersi tardiva". Si tratta, infatti, di un asserto del primo giudice, che non descrive - e tantomeno attesta -



il contenuto al riguardo dell'atto di citazione per spiegare come così lo interpreta.

D'altronde, si nota *ad abundantiam*, la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto (sentenza, pagina 4) che il primo giudice aveva ritenuto "che gli attori non avevano fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto", dichiara che si è proposto appello proprio per accertare, tra l'altro, la loro "qualità di eredi", e incentra sulla prova l'accertamento, evidentemente ritenendo, in modo implicito ma agevolmente logico da percepire, che era già chiara la qualificazione addotta da ciascuno degli appellanti.

Il motivo, dunque, non ha consistenza.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., motivazione contraddittoria e travisamento delle prove "ritenendo erroneamente esistente documentazione" delle qualità di moglie e figli delle controparti.

3.1 Oltre a pronunciarsi su una questione che sarebbe già stata passata in giudicato, la Corte d'appello ha accertato e dichiarato la suddetta qualità di moglie e figli sulla base di documentazione che al contrario non la proverebbe, creando così un "grave travisamento delle prove": il certificato di stato di famiglia, ad avviso del ricorrente, dà informazioni sulla "composizione della famiglia anagrafica, quindi non legata al rapporto parentale dei singoli individui", potendo includere pure estranei alla famiglia purché conviventi. Il certificato di stato di famiglia non apporterebbe nulla, quindi, in ordine al vincolo e/o al grado di parentela.

Il motivo prosegue (ricorso, pagina 22) con l'inserzione di una fotocopia che sarebbe (non certamente è, in quanto illeggibile) di tale documento, aggiungendo poi un ulteriore documento che smentirebbe quanto affermato dalla Corte territoriale sull'estratto di atto di morte del *de cuius* - ulteriore fotocopia non leggibile -.



Si giunge così a concludere che il giudice d'appello "ha utilizzato fonti i cui contenuti informativi non sono riconducibili alle fonti medesime"; vi sarebbe stata "errata percezione e conseguente utilizzazione ... di prove inesistenti". "Errate" sarebbero pure le informazioni che il giudice d'appello "ha ritenuto di evincere dalla documentazione afferente l'erogazione effettuata dall'Inail" e "avulsa dalla realtà" sarebbe la statuizione del medesimo giudice fondata su quanto emerso dalle testimonianze sulla convivenza del *de cuius* con moglie e figli a Fabriano. Da tutto ciò deriverebbe la violazione dell'articolo 2697 c.c. "per non avere controparte offerto la prova della titolarità del diritto azionato"; pertanto sarebbe errata l'applicazione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno parentale.

3.2 A parte che queste argomentazioni includono assemblaggi inammissibili e illeggibili, nonché argomenti già di per sé incomprensibili anche per l'assoluta genericità (come, per esempio, quello per cui la Corte territoriale "ha utilizzato fonti i cui contenuti informativi non sono riconducibili alle fonti medesime"), è evidente che tutto il motivo è diretto ad una modifica dell'accertamento fattuale, e quindi cade nella inammissibilità.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 2697 c.c. e 112 c.p.c. per avere ritenuto eredi le persone che il giudice d'appello ha ritenuto coniuge e figli del *de cuius*.

4.1 Come rilevato nel secondo e nel terzo motivo - sostiene il ricorrente -, la Corte territoriale si sarebbe basata su "documenti che nulla dimostrano".

4.2 Si è dinanzi a una evidente ripetizione di quanto già era stato lamentato, per cui il motivo è privo di ogni consistenza.

5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nonché omesso esame di fatto decisivo per non avere defalcato



(per evidente errore materiale il ricorrente enuncia "per avere ... defalcato") dal risarcimento del danno non patrimoniale i ratei versati dall'Inail per euro 205.923,40.

5.1 La Corte d'appello avrebbe indicato correttamente i principi del danno differenziale, ma non ne avrebbe poi fatto "corretta attuazione" perché, appunto, non avrebbe defalcato i ratei Inail.

5.2 Il motivo invoca Cass. 17967/2021 che, al contrario di quanto asserisce, in realtà insegna che occorre defalcare il danno *patrimoniale* ("... è necessario distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail ...").

Per il resto, la doglianza non fronteggia specificamente quanto dichiara in tema il giudice d'appello nelle pagine 18-19 della sentenza, per cui rimane ad un livello generico ed apodittico.

Anche il quinto motivo, dunque, va disatteso.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali, poiché gli intimati non si sono difesi.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari



a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2025

Il Presidente
Antonietta Scrima

